



N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 00657/2024 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 657 del 2024, proposto da

Roberto Vianello, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulia Milo, Giulia Battistel e Alessio Golluccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Cavallino Treporti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Zambardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Mattia Scapin, Michele Zorzetto, Rui Snc di Rui Alessandro e Figli, Simo S.n.c. di Simonetto Luca & C., non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

della determinazione del dirigente del Servizio Attività Economiche e Produttive del Comune di Cavallino Treporti n. 221 del 12 marzo 2024, avente ad oggetto: *“Approvazione graduatoria definitiva titolari di posteggio nel mercato estivo diurno di Cavallino ai fini della riassegnazione dei posteggi a seguito della*



*rideterminazione dell'area per motivi di pubblica utilità*", nonché di ogni altro atto

comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale, ivi compresi:

- la determinazione del dirigente del Servizio Attività Economiche e Produttive del Comune di Cavallino Treporti n. 6091 del 14 marzo 2024, avente ad oggetto: *“Procedura di trasferimento del mercato estivo diurno di Cavallino approvazione graduatoria definitiva riscontro istanza di revisione”*;
- la delibera del Consiglio comunale n. 17 del 5 marzo 2024, avente ad oggetto: *“Piano del Commercio su aree pubbliche - Aggiornamento Regolamento per lo svolgimento del Commercio nel mercato di Cavallino estivo a seguito lavori di riqualificazione dell'area Mercatale”*;
- la determinazione del dirigente del Servizio Attività Economiche e Produttive del Comune di Cavallino Treporti n. 35 del 10 gennaio 2024, avente ad oggetto: *“Approvazione graduatoria provvisoria dei titolari di posteggio nel mercato estivo diurno di Cavallino ai fini della riassegnazione dei posteggi a seguito della rideterminazione dell'area per motivi di pubblica utilità”*;
- il regolamento comunale per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche compreso nel piano comunale del Commercio su aree pubbliche del Comune di Cavallino Treporti, approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 9 aprile 2002 e successivamente integrato e modificato da ulteriori delibere, l'ultima delle quali è la n. 9 del 15 marzo 2022;
- il regolamento per l'esercizio del Commercio nel mercato di Cavallino Estivo (Regolamento approvato con la delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 9 aprile 2002, allegato al Piano Comunale del commercio su aree pubbliche approvato con con la delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 9 aprile 2002 e successive modifiche ed integrazioni, approvate con le delibere di Consiglio Comunale n. 81 del 18 dicembre 2003, n. 76 del 19 dicembre 2007, n. 15 del 21 marzo 2013, n. 65 del 29 novembre 2016, n. 15 del 30 aprile 2021 e n. 17 del 2024);
- la determinazione del dirigente del Servizio Attività Economiche e Produttive del



Comune di Cavallino Treporti del 9 maggio 2024, prot.  oggetto: “Istanza di autotutela procedura di Mercato estivo diurno di Cavallino. *Riscontro*”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cavallino Treporti;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2024 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- il ricorrente, in qualità di ex titolare di una concessione di parcheggio per la categoria “*non alimentari*” all’interno del mercato estivo di Cavallino Treporti, ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, tra cui la determinazione del dirigente del Servizio Attività Economiche e Produttive del Comune di Cavallino Treporti n. 221 del 12 marzo 2024, con cui è stata approvata “*la graduatoria definitiva titolari di posteggio nel mercato estivo diurno di Cavallino ai fini della riassegnazione dei posteggi a seguito della rideterminazione dell’area per motivi di pubblica utilità*”, nella parte in cui egli risulta collocato al 76° posto dell’elenco dei soggetti assegnatari dei posteggi;

- il Comune di Cavallino Treporti è addivenuto alla formazione della graduatoria definitiva, applicando una serie di criteri che il ricorrente contesta con cinque articolati gruppi di censure;

- il Comune di Cavallino Treporti si è costituito in giudizio con memoria di costituzione dell’11 giugno 2024 , chiedendo il rigetto del ricorso;

Considerato che, come chiarito dal difensore del ricorrente all’odierna pubblica udienza, sussiste un interesse al ricorso in relazione alla priorità di scelta nell’assegnazione del posteggio, cui il suo assistito ha può aspirare nel caso di riformulazione della graduatoria definitiva;

Considerato che il ricorso risulta notificato soltanto ad alcuni dei controinteressati,



ossia a coloro che risultano classificati ai primi quattro posti della graduatoria del settore “*non alimentare*” e che pertanto si rende necessario ordinare, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, ossia di coloro che risultano collocati dal 5° al 75° posto che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero pregiudicati;

Considerato che, tenuto conto dell’elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti autorizzare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 41, comma 4, c.p.a. con l’art. 49, comma 3, c.p.a., la notifica del ricorso per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito *web* istituzionale del Comune di Cavallino Treporti - avviso che dovrà essere mantenuto fino alla definizione del presente grado di giudizio - dal quale risulti: a) un estratto del ricorso, recante il numero R.G., l’Autorità giudiziaria adita, le parti, l’oggetto del giudizio, con i provvedimenti impugnati ed un sunto delle censure dedotte; b) l’elenco nominativo dei controinteressati, da individuarsi nei soggetti utilmente collocatisi nei termini sopra esposti nella graduatoria; c) il numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami e fissata una nuova udienza pubblica;

Considerato che per tale incombenza si assegna al ricorrente il termine di 40 (quaranta) giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, anche a mezzo PEC, mentre dell’avvenuta notifica nei modi suindicati dovrà essere prodotta in giudizio un’apposita attestazione, rilasciata dalla resistente amministrazione, nei successivi 20 (venti) giorni;

Ritenuto, infine, di fissare sin da ora l’udienza pubblica del 9 aprile 2025 per la prosecuzione del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) così provvede:

- ordina l’integrazione del contraddittorio, autorizzando il ricorso ai pubblici



proclami nei modi indicati in motivazione, assegnando al ricevente un termine di 40 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, anche a mezzo PEC, e quello di ulteriori 20 giorni per il deposito dell'attestazione di avvenuta notifica;

- fissa l'udienza pubblica del 9 aprile 2025 per la prosecuzione del giudizio.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Polidori, Presidente

Andrea De Col, Primo Referendario, Estensore

Luca Emanuele Ricci, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**Andrea De Col**

**IL PRESIDENTE**

**Carlo Polidori**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.